



Decreto Dirigenziale n. 193 del 20/10/2010

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

ART. 25, COMMA 14, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE, NEL RISPETTO DELLE SUPERFICI ASSENTITE CON L'AUTORIZZAZIONE ORIGINARIA, DELLA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' CAPOVALLONE DEL COMUNE DI SALZA IRPINA. DITTA: DE ANGELIS GIUSEPPE. AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO CHE:

- con istanza in data 06/02/2009, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 105388, il sig. De Angelis Giuseppe, nella qualità di Amministratore unico della ditta DE ANGELIS GIUSEPPE con sede alla via Sinibaldo Tino n. 1 (ex via Zoccolari n. 7) di Avellino, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. n. 14 del 06.11.2008, presentava il progetto per la prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di calcare in loc. Capovallone del comune di Salza Irpina, già autorizzata con D.D. di questo Settore n. 1203 del 15/05/2001, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii., per una superficie di circa 21.000 mq, catastalmente individuata nel foglio 6 alle particelle 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 270 e 271;
- con nota di questo Settore del 16/02/2009, prot. n. 1304696, veniva comunicato alla ditta De Angelis l'avvio del procedimento amministrativo n. AE 55/2009;
- a seguito dell'istruttoria degli atti inoltrati dalla ditta De Angelis, questo Settore, con nota n. 303853 del 07/04/2009, formulava richiesta di integrazione degli atti;
- con nota in data 09/06/2009, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 504793, il sig. De Angelis Giuseppe trasmetteva le integrazioni richieste;
- questo Settore, con nota protocollo n. 591277 del 02/07/2009 indicava, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in argomento, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale;
 - Relazione generale (integrazioni del 09/06/2009);
 - Relazione geologica – Relazione geotecnica – Relazione geomorfologica;
 - Relazione tecnica – Computo Ricomposizione;
 - Studio Agronomico;
 - Relazione Economica Finanziaria;
 - Tavola 02 – Planimetria catastale;
 - Tavola 03 – Planimetria catastale con indicazione delle aree di proprietà;
 - Tavola 04 – Planimetria dello stato di fatto su base catastale con indicazione delle aree di proprietà;
 - Tavola 05 – Planimetria di progetto su base catastale con indicazione delle sezioni contabili;
 - Tavola 06a – Sezioni contabilità di progetto sez. 1 - 6;
 - Tavola 06b - Sezioni contabilità di progetto sez. 7 – 10;
 - Tavola 07 – Planimetria di progetto su base catastale con indicazione della regimentazione delle acque meteoriche;
 - Tavola 08 – Planimetria di progetto su base catastale della ricomposizione ambientale;
 - Tavola 09 – Particolare di sistemazione a verde - Sezione;
 - Tavola 10 – Contabilità movimenti di materiale;
 - Tavola 11 – Stato di fatto e recupero ambientale;
 - Tavola 12 – Planimetria di progetto 1991 con indicazione delle sezioni contabili;
 - Tavola 13a - Sezioni contabili - Confronto progetto 1991 – Stato di fatto - sez 1 – 6;
 - Tavola 13b - Sezioni contabili - Confronto progetto 1991 – Stato di fatto - sez. 7 - 10;
 - Tavola 14 – Contabilità movimenti terra – Confronto progetto 1991 – Stato di fatto.
- in data 01/10/2009 si teneva la terza seduta della Conferenza di Servizi, all'esito della quale si determinava la sospensione del procedimento in attesa del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte del Comune di Salza Irpina e delle determinazioni del Settore Tutela dell'Ambiente della Regione Campania, concernenti l'assoggettabilità alla procedura VIA;
- sul progetto presentato hanno espresso il loro parere favorevole, come si evince dal verbale della Conferenza di Servizi del 01/10/2009, oltre al presente Settore, le sotto indicate Amministrazioni:
 - Comune di Salza Irpina;
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta;
 - ASL di Avellino;
 - STAP Foreste di Avellino;

- Comunità Montana Terminio Cervialto.
Sono risultate assenti, né hanno fatto pervenire il proprio parere, come si evince dai verbali della Conferenza di Servizi, le sotto indicate Amministrazioni:
- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- Amministrazione Provinciale di Avellino;
- Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Avellino;
- Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania Dipartimento provinciale di Avellino;
- successivamente sono pervenute a questo Settore, copia dell'autorizzazione paesistico-ambientale n. 1/2009, rilasciata dal Comune di Salza Irpina ai sensi dell'art. 159, comma 2 D. Lgs 42/2005, nonché il D.D. n. 952 del 22/12/2009 con cui il Dirigente del Settore Tutela dell'Ambiente ha escluso dalla procedura di Valutazione Impatto Ambientale il progetto sopra indicato, con prescrizioni;
- a seguito della sentenza n. 67/2010 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 14/2008, questo Settore, con nota prot. n. 218916 del 11/03/2010, comunicava alla ditta di non poter emettere alcun provvedimento autorizzatorio ai sensi della ex L.R. n. 14/2008;
- con istanza in data 25/05/2010, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 457022, la ditta ha chiesto a questo Settore di valutare gli elaborati allegati all'istanza del 06/02/2009, quali aggiornamento del progetto di coltivazione, nel rispetto delle superfici assentite con l'autorizzazione originaria, così come previsto dall'art. 25, comma 14 delle N. di A. del P.R.A.E.;
- con nota di questo Settore del 27/05/2010 prot. n. 461759 è stato comunicato alla ditta De Angelis l'avvio del procedimento n. AE 51/2010, nominando responsabile dello stesso il geom. Vincenzo Preziosi.

RILEVATO CHE:

- con deliberazione n. 491 del 20/03/2009 la Giunta Regionale della Campania, ai sensi degli artt. 21, 25 e 89 delle N. di A. del P.R.A.E., ha proceduto alla delimitazione, intorno all'area di cava di cui all'oggetto, del Comparto C16AV_02;
- a seguito della sentenza n. 67/2010 della Corte Costituzionale il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, ai sensi dell'art. 38bis, comma 4, della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii., al fine di uniformare le attività dei Settori del Genio Civile, in merito ai procedimenti riguardanti le istanze presentate ai sensi della L.R. 14/2008, ha emanato apposita direttiva prot. n. 405263 del 10/05/2010 che, al punto 1.2, recita: *"In tutti i casi potrebbe verificarsi che qualcuno dei soggetti che hanno precedentemente presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L.R. 14/2008, ritenga di proprio interesse presentare - se ciò è consentito da specifica previsione normativa del P.R.A.E., ovvero, nel caso di sola ricomposizione ambientale, ai sensi della L.R. 54/1985 - una nuova istanza di autorizzazione riferita allo stesso progetto estrattivo e allo stesso progetto di recupero ambientale, con pari durata del programma delle attività. In tali circostanze, non cambiando nulla rispetto al progetto già esaminato nel corso della conferenza dei servizi già avviata ai sensi della L.R. 14/2008, si ritiene che - ferma restando la potestà esclusiva del competente Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile nel determinarsi o meno in tal senso - il procedimento amministrativo possa essere condotto, nel rispetto dei principi generali dell'economicità e dell'efficacia dell'azione amministrativa:*
 - a) *senza dover necessariamente ricorrere all'indizione di una nuova conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 17 del P.R.A.E. (se tale modalità operativa non risulta conveniente ai fini della celerità del procedimento);*
 - b) *prescindendo dal chiedere nuovamente pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che siano già stati acquisiti; oppure, laddove si ritenga necessario verificare la validità degli stessi, chiedendo ai singoli enti competenti di voler confermare, anche ai fini del nuovo procedimento amministrativo ed in ragione del tempo intercorso rispetto al precedente pronunciamento, i pareri, nulla osta o atti di assenso già resi sullo stesso progetto."*
- con nota datata 28/06/2009 prot. n. 547290, questo Settore ha comunicato il contenuto dell'istanza del 25/05/2010 agli enti competenti ad esprimersi, già invitati alla Conferenza di Servizi, chiedendogli

- di far pervenire eventuali osservazioni nel termine di gg. 10 dalla ricezione della succitata nota;
- non sono pervenute osservazioni da parte degli enti interpellati.

CONSIDERATO CHE:

- il progetto prevede l'estrazione complessiva di 67.724 mc (107.828 scavo – 40.104 riporto), nel periodo di 18 mesi, pertanto con una produzione di materiale calcareo quantificata in 50.000 mc, (tonnellate 100.000 circa) nel primo anno di attività e 17.724 mc (circa 35.000 tonnellate) nei successivi sei mesi, senza alcun ampliamento rispetto alla superficie già autorizzata, pari a circa 21.000 mq;
- il titolo giuridico su cui si fonda il godimento del giacimento di cui all'art. 5 comma 2 delle N. di A. del P.R.A.E. e all'art. 8 comma 1 lett. c) e comma 2 lett. a) della L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii. è stato documentato dalla ditta con la presentazione del relativo atto notarile (Uff. registro n. 330, serie II, del 25/05/1998);
- il progetto già presentato ai sensi della L.R. 14/2008, consiste nel sostanziale aggiornamento del progetto di coltivazione e recupero ambientale già autorizzato, con D.D. n. 1203 del 15.05.2001 di questo Settore, e che, pertanto, lo stesso ricade nella fattispecie prevista dall'art. 25 comma 14 delle N. di A. del P.R.A.E.;
- con riferimento all'istanza del 25/05/2010, risultano già acquisiti i pareri e le certificazioni necessarie, conformemente a quanto riportato nella direttiva del Settore Cave sopra richiamata prot. n. 405263/2010.

DATO ATTO CHE:

- la ditta De Angelis Giuseppe ha prestato la garanzia dovuta ai sensi della L.R. n. 54/85, ss.mm.ii. e P.R.A.E., mediante fideiussione assicurativa n. 069207730 in data 01/10/2010, rilasciata dalla Allianz s.p.a. - Divisione Allianz Ras - Agenzia Principale di Avellino "EUROPA SANFILIPPO & PARTNERS s.r.l." Corso Europa, 6 Avellino, dell'importo di € 35.609,00 pari al 50% dell'intero importo risultante dal computo allegato al progetto, per la ricomposizione dell'ambiente naturale alterato, pari ad € 71.216,52;
- il sig. De Angelis Giuseppe, nella qualità, ha stipulato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 16 delle N. di A. del P.R.A.E., apposita convenzione con il Comune di Salza Irpina n. di Rep. 6/2010, registrata in Avellino al n. 638 del 24/08/2010;

VISTO:

- il D.P.R. n. 128/59;
- il D.L.vo n. 624/96;
- la L.R. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- la L. 241/90 e ss. mm. ed ii.;
- la Delibera di G.R. n. 1546 del 06/08/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1904 del 22/10/2004;
- la Delibera di G.R. n. 1002 del 15/06/2007;
- le N. di A. del P.R.A.E. approvate con Ord. Com. n. 11 del 07/06/2006 (BURC n. 27 del 19/06/2006) e n. 12 del 6/07/2006 (BURC n. 37 del 14/08/2006);
- la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 765031 del 16/09/2008;
- la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 743568 del 28/08/2009;
- la direttiva del Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e Termali n. 328327 del 15/04/2010;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente;

DECRETA

Con espresso riferimento alle motivazioni innanzi evidenziate che s'intendono tutte riportate e trascritte di seguito, in accoglimento dell'istanza in data 25/05/2010, acquisita al prot. del Settore in pari data al n. 457022, e successive integrazioni

- 1) la ditta DE ANGELIS GIUSEPPE con sede ad Avellino alla via Sinibaldo Tino n. 1 (ex via Zoccolari n. 7), P.I. 00022220644, è autorizzata alla prosecuzione dell'attività estrattiva e recupero ambientale della cava di calcare sita alla loc. Capovallone del comune di Salza Irpina, censita al catasto N.C.T. Foglio 6 p.lle 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 270 e 271, per una superficie complessiva di circa mq 21.000 e con una volumetria di estrazione complessiva di 67.724 mc (tonnellate 135.000 circa), in conformità al progetto aggiornato, ai sensi dell'art. 25, comma 14 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive che, contestualmente, si approva;
- 2) la ditta DE ANGELIS GIUSEPPE nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di recupero ambientale, allegato all'istanza del 06/02/2009, acquisita al prot. del Settore in pari data al n. 105388, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati grafici approvati e visti, di seguito elencati:
 - Relazione generale;
 - Relazione generale (integrazioni del 09/06/2009);
 - Relazione geologica – Relazione geotecnica – Relazione geomorfologica;
 - Relazione tecnica – Computo Ricomposizione;
 - Studio Agronomico;
 - Relazione Economica Finanziaria;
 - Tavola 02 – Planimetria catastale;
 - Tavola 03 – Planimetria catastale con indicazione delle aree di proprietà;
 - Tavola 04 – Planimetria dello stato di fatto su base catastale con indicazione delle aree di proprietà;
 - Tavola 05 – Planimetria di progetto su base catastale con indicazione delle sezioni contabili;
 - Tavola 06a – Sezioni contabilità di progetto sez. 1 - 6;
 - Tavola 06b - Sezioni contabilità di progetto sez. 7 – 10;
 - Tavola 07 – Planimetria di progetto su base catastale con indicazione della regimentazione delle acque meteoriche;
 - Tavola 08 – Planimetria di progetto su base catastale della ricomposizione ambientale;
 - Tavola 09 – Particolare di sistemazione a verde - Sezione;
 - Tavola 10 – Contabilità movimenti di materiale;
 - Tavola 11 – Stato di fatto e recupero ambientale;
 - Tavola 12 – Planimetria di progetto 1991 con indicazione delle sezioni contabili;
 - Tavola 13a - Sezioni contabili - Confronto progetto 1991 – Stato di fatto - sez 1 – 6;
 - Tavola 13b - Sezioni contabili - Confronto progetto 1991 – Stato di fatto - sez. 7 - 10;
 - Tavola 14 – Contabilità movimenti terra – Confronto progetto 1991 – Stato di fatto.
- 3) la presente autorizzazione, non rinnovabile, ha una durata di mesi **18 (diciotto), a decorrere dal 01/01/2011;**
- 4) in conformità al cronoprogramma approvato, la ditta è autorizzata alla estrazione complessiva di 67.724 mc, con una produzione di materiale calcareo quantificata in 50.000 mc, (tonnellate 100.000 circa) nel primo anno di attività e 17.724 mc (circa 35.000 tonnellate) nei successivi sei mesi, senza alcun ampliamento rispetto alla superficie già autorizzata, pari a circa 21.000 mq;
- 5) entro la data di cui al punto 3), la ditta De Angelis Giuseppe è tenuta ad adempiere alle seguenti prescrizioni tecniche:
 - a) affidare la direzione dei lavori di cava ad un tecnico, responsabile dell'andamento della

- coltivazione e del rispetto dei tempi e modalità dell'escavazione e del progetto ambientale, nonché delle norme di sicurezza per gli addetti alla coltivazione ed al recupero ambientale della cava (art. 37 delle N. di A del P.R.A.E.). A tale scopo è necessario trasmettere sia la nomina del tecnico che la relativa accettazione;
- b) porre, al fine dell'identificazione della cava (art. 38 delle N. di A del P.R.A.E.) in corrispondenza di ogni accesso al sito estrattivo, in modo ben visibile anche da lontano, un cartello contenente i seguenti dati:
- denominazione della cava, estremi autorizzazione e relativa scadenza;
 - estremi di riferimento della pianificazione P.R.A.E. ove insiste la cava;
 - proprietà del terreno o indicazione degli estremi del regime concessorio;
 - ditta esercente;
 - tipo di materiale estratto;
 - direttore di cava; responsabile della sicurezza; sorvegliante;
 - rappresentazione grafica del perimetro dell'area interessata dai lavori e ubicazione dei manufatti ed impianti nonché i luoghi in cui vengono stazionate le macchine e le attrezzature;
 - rappresentazione grafica dello stato dei luoghi a conclusione dell'intervento di riqualificazione ambientale;
 - organo di vigilanza;
- c) realizzare (art. 39 delle N. di A. del P.R.A.E.) i sotto elencati adempimenti:
- perimetrazione del cantiere estrattivo, come riportato nella cartografia del rilievo planoaltimetrico, mediante posizionamento di capisaldi con picchetti metallici inamovibili da riportare su apposita planimetria;
 - perimetrazione della zona di attività estrattiva mediante recinzione metallica a maglia stretta, alta non meno di metri 2,20. In corrispondenza dei previsti accessi alla zona di attività estrattiva dovranno essere posti dei cancelli metallici alti non meno di metri 2,00 muniti di serratura, atti a impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
 - segnaletica verticale di pericolo indicante la presenza di attività estrattiva posta lungo la recinzione ad intervalli non superiori a metri 50, in modo tale che ogni cartello sia visibile da quelli immediatamente precedente e successivo;
- 6) la data di effettivo inizio dei lavori di scavo dovrà essere comunicata a questo Settore con congruo anticipo, non inferiore a 15 gg., al fine di permettere le verifiche sul rispetto delle sopra riportate prescrizioni;
- 7) la ditta De Angelis Giuseppe è tenuta ad ottemperare ed osservare tutte le prescrizioni riportate nei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi ed allegati ai verbali della stessa Conferenza, nonché quelle formulate dal Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento dell'A.G.C. Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile della Regione Campania con D.D. n. 952 del 22/12/2009;
- 8) la coltivazione della cava deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 - Rete di punti quotati, 41 - Distanze di rispetto, 42 - Fossi di guardia, 44 - Tutela della rete viaria pubblica e degli abitati circostanti, 45 - Tutela delle acque sotterranee e superficiali, 46 - Salvaguardia di reperti di valore archeologico, storico e artistico e 47 - Aspetti generali e particolari sulla coltivazione delle cave, tutti delle N. di A. del P.R.A.E.;
- 9) nell'esecuzione dei lavori è fatto obbligo alla Ditta, al Direttore Responsabile dei Lavori e al Sorvegliante di osservare rigorosamente le disposizioni normative e regolamentari previste dal D.P.R. n. 128/1959 e dal D.Lgs n. 624/1996 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, nonché quanto disposto dall'art. 86 - Documento di Sicurezza e Salute - delle N. di A. del P.R.A.E.;
- 10) la ditta De Angelis Giuseppe dovrà presentare - a cadenza semestrale dalla data di inizio lavori - una relazione, a firma del Direttore Responsabile, sull'andamento dei lavori che attesti il rispetto delle

prescrizioni impartite, nonché lo stato di attuazione del cronoprogramma con riferimento sia ai lavori di coltivazione che di recupero;

- 11) la presente autorizzazione comporta l'impegno da parte della ditta De Angelis Giuseppe a provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno al versamento dei seguenti contributi:
 - versamento a favore della Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale n. 21965181 e riportante come codice tariffa il n. 1548, quale contributo ambientale dovuto ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/2008, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo e formalmente comunicati ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.;
 - versamento a favore della Regione Campania - Servizio Tesoreria Napoli, sul c/c postale n. 21965181, dovuto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 15/2005, relativamente ai volumi effettivamente scavati nel periodo e formalmente comunicati ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii.;oltre ai versamenti a favore del Comune di Salza Irpina, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 54/85 e ss.mm.ii., in virtù della convenzione stipulata con il medesimo Comune n. di Rep. 6 dell'11/08/2010, registrata in Avellino al n. 638 del 24/08/2010;
- 12) così come disposto dall'art. 6, comma. 5 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii. l'entità della garanzia prestata dalla società De Angelis Giuseppe a mezzo di polizza fideiussoria assicurativa n. 068591854 in data 03/05/2010 dovrà essere aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione;
- 13) la presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, ed il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128/59 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici, previa autorizzazione di questo Settore;
- 14) ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii., ultimati i lavori di coltivazione, il titolare della presente autorizzazione deve chiedere a questo Settore di accertare la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale;
- 15) gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii. prevedono i modi di estinzione e revoca dell'autorizzazione;
- 16) il titolare della presente autorizzazione che si sottrae all'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni o controlli o che non fornisca i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 28, comma 4, della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii.;
- 17) la presente autorizzazione ha carattere personale ed è rilasciata al Sig. DE ANGELIS GIUSEPPE nato il 20/01/1935 a Torre le Nocelle (AV), C.F. DNGGPP35A20L272Z e residente in Avellino, alla via Sinibaldo Tino n. 1 (ex via Zoccolari n. 7), nella qualità di Amministratore unico della Ditta DE ANGELIS GIUSEPPE con sede alla via Sinibaldo Tino n. 1 (ex via Zoccolari n. 7) Avellino;
- 18) l'eventuale trasferimento dell'azienda dovrà essere formalmente comunicato a questo Settore che, eseguite le verifiche di legge, provvederà alla variazione dell'intestazione della presente autorizzazione così come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 54/85 e ss. mm. ed ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. competente nel termine di 60 giorni dalla notifica o pubblicazione, in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni 120 dalla notifica o pubblicazione.

Il presente Decreto viene inviato:

- in via telematica:
 - a) a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Stampa, Documentazione e BURC per la pubblicazione;
 - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;
 - b) per conoscenza:
 - al Coordinatore dell'A.G.C. 15;
 - al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
 - al Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento;
 - allo STAP Foreste di Avellino;
- in forma cartacea:
 - all'Ufficio Messi del Comune di Avellino per la notifica al Sig. De Angelis Giuseppe residente via Sinibaldo Tino n. 1 (ex via Zoccolari n. 7) del Comune di Avellino quale Amministratore e rappresentante legale della ditta De Angelis Giuseppe;
 - al Comune di Salza Irpina per conoscenza e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - all'Amministrazione Provinciale di Avellino;
 - alla Comunità Montana Terminio Cervialto;
 - all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
 - alla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta;
 - alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Avellino;
 - alla Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 - all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania Dipartimento provinciale di Avellino;
 - all'ASL di Avellino;
 - al Comando Carabinieri Stazione di Avellino;
 - al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale Avellino.

Il Dirigente del Settore
Dr. Geol. Giuseppe Travia